

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 227, 372, 9 e 181-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (n. 227)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

d'iniziativa dei senatori **FOLLIERI, MURMURA, CASSIANI e PELIZZO**

Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale (n. 372)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

con annessi testi dei disegni di legge

Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica
(n. 9)

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS DINARO, FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÉ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario**

Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale
relativi alle circostanze attenuanti del reato (n. 181)

d'iniziativa del senatore **ENDRICH**

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nei disegni di legge
nn. **227 e 372**

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il codice penale del 1930, nato in un clima autoritario, ha resistito per ben trenta anni di vita democratica nazionale ad ogni iniziativa di riforma, benchè si susseguissero i progetti elaborati a tale scopo e si avvertisse generalmente la necessità di un corpo normativo nuovo aderente ai principi recati in materia penale dalla Costituzione repubblicana e agli indirizzi più moderni della scienza penalistica.

Non è questa la sede opportuna per esaminare i motivi che hanno favorito la lunga durata del codice vigente e conducono oggi, insieme ad altre ragioni, non ad un mutamento radicale dello stesso ma ad una grossa riforma novellistica che ne lascia in piedi l'intelaiatura complessiva pur aggiornandolo significativamente nei contenuti e mitigandone la caratteristica asprezza nei confronti dei delitti minori. È necessario riconoscere che la creazione di un codice penale interamente nuovo presuppone molte cose che mancano attualmente in Italia: mezzi idonei per la prevenzione dei reati, istituzioni e servizi adeguati ad un trattamento penale rieducativo pienamente individualizzato, assistenti sociali e giudici sufficientemente preparati sul piano psicologico e criminologico, uno stadio differente della evoluzione del costume sociale e un diverso andamento dei fenomeni criminali.

Il dibattito in Commissione, che ha avuto momenti di notevole livello tecnico, ha reso consapevole la maggioranza dei commissari di questo limite ed ha evidenziato il divario tra le mete auspicabili e le possibilità realistiche della riforma, soprattutto allorchè si è discusso, senza esito positivo, della introduzione del *probation system*, di quello del principio della esclusione della punibilità nei casi di minima lesività del fatto (cioè quando pur realizzando la condotta il modello legale sia irrilevante il danno criminale), della modifica del principio *ignorantia juris non excusat*, della abolizione, almeno per i minori, del cosiddetto « doppio binario » delle pene e delle misure di sicurezza, della trasformazione delle pene accessorie in sanzioni primarie e della in-

troduzione di nuovi tipi di sanzione (di cui vi è solo un timido accenno nell'articolo 62 del testo approvato), della soppressione di ogni ipotesi di responsabilità oggettiva (e in particolare di quella prevista dall'articolo 116 del codice penale). È da tenere anche presente che la Commissione ha inteso mantenere, per quanto possibile, sostanzialmente inalterate le linee della riforma tracciate dal provvedimento approvato dal Senato nella precedente legislatura — che recava l'inconfondibile impronta del senatore Giovanni Leone — nello sforzo precipuo di giungere rapidamente in porto: una riforma più ampia avrebbe reso necessari tempi più lunghi sia al Senato che alla Camera dei deputati e avrebbe corso il rischio di non pervenire a conclusione nel volgere della presente legislatura.

La Commissione ha interpretato in questo senso la decisione con la quale il Senato ha adottato la procedura abbreviata per il disegno di legge n. 227 che ripresentava, ad iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo, l'identico testo già approvato nella V legislatura. Successivamente alla presentazione del disegno di legge n. 227 sono pervenuti alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 372 di iniziativa del Governo (recante lo stesso testo del precedente) e i disegni di legge nn. 9, 22 e 181 proposti da senatori del Gruppo del Movimento sociale (di questi i disegni di legge nn. 9 e 81 sono refluuti nel testo approvato; il disegno di legge n. 22, pertinentemente le sue disposizioni a materia del processo penale, è stato invece rinviato e successivamente esaminato in altra sede).

La Commissione Giustizia ha iniziato la discussione il 10 agosto 1972, costituendo una Sottocommissione che predispondeva un nuovo testo della riforma. Stante la necessità di trasmettere il più presto possibile il provvedimento all'altro ramo del Parlamento, il lavoro della Commissione (esemplare, ad avviso del relatore, per razionalità *in procedendo* e approfondimento tematico) è stato concentrato in pochi mesi: dal 19 settembre al 20 dicembre sono state dedicate alla discussione della riforma 14 sedute della Sottocommissione, 25 della Commissione,

4 di un comitato costituito per il coordinamento. Il risultato di tale lavoro (un nuovo testo composto di 104 articoli a fronte degli 81 articoli dei quali si componevano i disegni di legge nn. 227 e 372) presenta talune, anche importanti, modifiche sostanziali di quanto era stato fatto in precedenza ma soprattutto un opportuno perfezionamento tecnico e formale delle norme e la revisione di altri articoli del codice la cui modifica era resa necessaria dalle innovazioni stesse recate dalla riforma.

L'ampia relazione che accompagnò il disegno di legge n. 351 presentato dal ministro Gonella al Senato il 19 novembre 1968, e quella, agile e chiara, di Giovanni Leone sulla parte del disegno di legge stesso (relativa al solo primo libro del codice penale e alle norme sull'omicidio volontario aggravato) che, notevolmente modificata, fu sottoposta dalla Commissione al voto finale dell'Assemblea nell'altra legislatura, mi esonerano dall'illustrare tutti i singoli punti riguardati dalla riforma; la quale investe la maggior parte degli istituti contemplati dalla parte generale del codice, facendo segnare un decisivo progresso nell'adeguamento dello stesso ai principi della Costituzione e alle nuove esigenze sociali in tema di individualizzazione e umanizzazione del trattamento penale.

Nella esposizione che segue lo scrivente si sforzerà di dare, in ordine ai singoli settori di norme, indicazioni sintetiche delle modifiche al codice, accennando prevalentemente a quelle sostanziali e di maggior rilievo introdotte dalla Commissione.

1. — Nella materia contemplata dal titolo I del primo libro del codice penale (della legge penale) modifiche importanti proposte dai disegni di legge riguardano la successione delle leggi penali, la punibilità dei reati commessi all'estero e l'estradizione.

Le innovazioni della Commissione sono, in questa parte, limitate. Per ciò che concerne la successione di leggi penali si è inteso estendere espressamente il principio della *abolitio criminis* alle sentenze di perdono giudiziale emanate sotto la legge incriminatrice abrogata (secondo comma dell'artico-

lo 2 del codice penale); si è altresì eliminata la ipotesi di legge dichiarata incostituzionale (quinto comma dello stesso articolo), ipotesi che non andava indicata ricadendo correttamente tra i casi di successione di leggi penali (l'articolo 136 della Costituzione stabilisce che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione).

Si è poi ripristinata (articolo 3 del nuovo testo) la definizione del reato soggettivamente politico contenuta nel codice vigente, più ampia di quella proposta dai disegni di legge, in considerazione favorevole del fatto che tale nozione — utilizzata ai fini di un trattamento persecutorio nel codice Rocco — viene a rilevare invece nel nuovo ordinamento costituzionale a taluni effetti privilegiati (ad esempio ai fini di amnistia e condono e al fine di poter negare l'estradizione). Nella disciplina della estradizione si è inteso limitare ulteriormente le possibilità di applicazione dell'istituto (lieve modifica al n. 2) del secondo comma, per cui non si ammette l'estradizione sia quando è maturata una causa estintiva nello Stato estero, sia quando la causa medesima è maturata secondo la legge italiana; modifica al n. 4 dello stesso comma.

2. — L'abolizione dell'ergastolo costituisce senza dubbio l'aspetto più rilevante della riforma in materia di pene, quello che richiamerà maggiormente l'attenzione dell'opinione pubblica; la Commissione l'ha approvata non senza una forte opposizione espressa soprattutto dal Gruppo del Movimento sociale. È stato sostenuto dagli esponenti della predetta parte politica che la contraddizione tra pena perpetua e principio costituzionale della funzione rieducativa della pena sarebbe venuta meno da quando si è ammessa la liberazione condizionale anche per gli ergastolani, dopo 28 anni di esecuzione della pena. L'argomentazione non è accettabile in quanto l'indicato contrasto con la solenne enunciazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, si pone al momento in cui la sanzione viene applicata come pena priva di ogni spe-

ranza di restituzione alla libertà e di reinserimento sociale del condannato (vedi in tal senso la relazione di Giovanni Leone: pagina 4 dello stampato del disegno di legge n. 227).

Il timore che l'abolizione dell'ergastolo segni l'abbandono di una severa linea di politica criminale contro le più efferrate manifestazioni di delinquenza è escluso dalla decisione di sostituire per i reati più gravi la pena dell'ergastolo con la pena della reclusione da ventisette a quaranta anni (la misura minima, prevista dai disegni di legge in trenta anni, è stata diminuita dalla Commissione). Come scriveva Giovanni Leone nella relazione più volte citata, il problema della difesa della società deve essere, in definitiva, valutato in rapporto « non tanto all'entità della pena edittale quanto all'uso che ne saprà fare sapientemente il giudice in sede di determinazione concreta della misura della pena ».

Si allineano alla abolizione dell'ergastolo, nella stessa ispirazione dell'articolo 27 della Costituzione, la completa abolizione della obbligatorietà delle pene accessorie e la abolizione del carattere di perpetuità dell'interdizione dai pubblici uffici (introdotte dalla Commissione).

Le modifiche al testo dei disegni di legge in tema di pene principali e accessorie concernono rispettivamente gli articoli 8, 14, 15, 16, 17, 61, 62, 97, 102 e gli articoli 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 63, 103 e 104 del nuovo testo.

La Commissione ha, anzitutto, soppresso la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del codice penale (articolo 7 del testo originario), che per evidenti ragioni non poteva far parte del codice ma andava congegnata come disposizione transitoria del disegno di legge, e l'ha sostituita con la norma del secondo comma dell'articolo 103 del testo approvato.

La trasformazione dell'ergastolo in pena detentiva temporanea da ventisette a quaranta anni, portando a tale ultima misura il limite massimo generale della reclusione ha imposto di modificare, conseguentemente, l'articolo 23 del codice penale (articolo 14 del nuovo testo).

Tuttavia, con tale modifica, si correva il rischio di elevare i massimi edittali per taluni reati, poichè alcune disposizioni incriminatrici della parte speciale del codice vigente (ad esempio quelle relative all'omicidio, alla strage, all'evasione) stabiliscono la pena della reclusione indicandone solo il minimo, con implicito rinvio per il massimo ai ventiquattro anni indicati dall'articolo 23 vigente: per evitare questo inconveniente si è formulata una disposizione transitoria, contenuta nel primo comma dell'articolo 102 del testo approvato.

Alla modifica, nel secondo comma dell'articolo 102, della misura minima della pena temporanea stabilita in luogo dell'ergastolo, corrisponde quella della pena prevista dal primo comma dell'articolo 576 del codice penale (articolo 97 del nuovo testo) per l'ipotesi più grave dell'omicidio aggravato. È da rilevare che nello stesso articolo la Commissione ha reintrodotto, per il reato di omicidio, l'aggravante teleologica, eliminata in via generale con la abrogazione del n. 2) dell'articolo 61 del codice penale. Correlativamente si è reso meno ampia la previsione contenuta al numero 2) del primo comma dell'articolo 576.

Modifiche minori ma interessanti, in tema di pene principali, sono quelle di cui all'ultimo comma degli articoli 24 e 26 del codice penale — articoli 15 e 17 del nuovo testo — (si prevede la possibilità di ridurre la misura minima della multa o dell'ammenda qualora il giudice la ritenga eccessivamente gravosa per le condizioni economiche del colpevole) e all'articolo 25 del codice penale — articolo 16 del nuovo testo — (si riduce a tre giorni il limite minimo dell'arresto, in considerazione del valore essenzialmente morale che la sanzione assume nella sua entità minima).

Sempre in tema di pene è stata modificata, all'articolo 135 del codice penale (articolo 61 del nuovo testo) la misura monetaria per il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva e sono state ridotte, nel primo comma del successivo articolo 136 (articolo 62 del nuovo testo), le misure massime di pena detentiva in cui può convertirsi, nel caso di insolvibilità del condannato, quella

pecuniaria, rendendosi altresì più equa la disposizione contenuta nel secondo comma dello stesso articolo.

La proposta avanzata dal senatore Galante Garrone di sopprimere la convertibilità delle pene pecuniarie in pene detentive è stata respinta dalla Commissione.

Le modifiche apportate in tema di pene accessorie si presentano largamente innovative. Nella convinzione che il fine di rieducazione del condannato fissato dalla Costituzione non può essere perseguito attraverso l'applicazione obbligatoria di pene accessorie, che proiettino a lungo le conseguenze della condanna, la Commissione ha eliminato ogni automatismo di tali pene ed il carattere di perpetuità della interdizione dai pubblici uffici; essa ha reso inoltre sempre possibile l'applicazione di solo alcune delle privazioni che costituiscono questa sanzione accessoria, semplificandole e riducendone altresì l'elenco.

La fisionomia della pena accessoria in genere risulta in tal modo alquanto modificata, accentuandosene la finalità preventiva, rivolta ad una sorta di tutela speciale che viene in causa soprattutto allorchè l'illecito si presenta come una deviazione dalla linea deontologica tracciata da norme che nel settore extrapenale disciplinano e indirizzano l'attività di un determinato soggetto.

Per ciò che concerne il dettaglio delle modifiche, si richiama l'attenzione sulla nuova formulazione dell'articolo 28 del codice penale: il limite massimo della interdizione dai pubblici uffici, fissato a cinque anni, è elevabile a dieci anni nei casi particolari di abitudine o professionalità nel delitto, ovvero di reati commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti all'esercizio di una pubblica funzione, di un pubblico ufficio o servizio; in tali casi si prescinde inoltre dal requisito della condanna ad almeno tre anni di reclusione. Sono stati soppressi dalla elencazione della seconda parte dell'articolo 28 i casi di reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esercizio di una professione, arte, industria, commercio o mestiere, per i quali si è prevista, più correttamente, attraverso una modifica dell'articolo 30

del codice penale, l'applicabilità, invece della interdizione dai pubblici uffici, di quella da una professione o da un'arte.

È stata ravvisata in Commissione una certa contraddittorietà tra le modifiche del codice penale approvate in tema di pene accessorie e l'articolo 140 del codice, nel senso che il principio della facoltatività in tutti i casi della inflizione finale di sanzioni accessorie da parte del giudice mal si concilierebbe con la possibilità, consentita dall'articolo 140, di applicare anticipatamente le sanzioni in fase processuale. La questione fu ritenuta fondata dalla Presidenza della Commissione che ammise, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento del Senato, le proposte di modifica o soppressione del testo del predetto articolo già votato in precedenza; esso è rimasto tuttavia immutato, essendo stato respinto un emendamento soppressivo del senatore Petrone e ritirato dal senatore Coppola un emendamento modificativo.

La Commissione ha formulato infine due disposizioni transitorie: la prima (articolo 103) commuta nella interdizione dai pubblici uffici per la durata di dieci anni quella perpetua inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore della riforma; la seconda (articolo 104) rende applicabili le disposizioni dell'articolo 28 del codice nei casi in cui norme della parte speciale prevedono l'applicazione di sanzioni accessorie.

3. — Nella parte che il codice dedica alla trattazione del reato in generale (titolo III) la riforma incide profondamente. Vengono in considerazione anzitutto gli articoli 41 e 42 del codice penale. Per ciò che concerne il primo, relativo al concorso di cause, è da premettere che la formulazione del terzo comma nel testo dei disegni di legge non appariva tecnicamente tra le più felici: si escludeva la punibilità (in presenza di concause che rendessero minimamente rilevante il contributo causale dell'agente) pur restando il nesso causale tra condotta ed evento e quindi la illiceità penale della condotta (si usava tra l'altro l'espressione « colpevole »). Se si fosse voluto prevedere una causa

generale di non punibilità per la minima rilevanza del fatto (ma non era questo l'intento) la disposizione sarebbe stata mal inserita nella disciplina del rapporto di causalità.

Resasi comunque necessaria una modifica del comma in questione, in Commissione si delineavano tre diversi orientamenti. Il senatore Bettiol, seguito da gran parte dei commissari, ha sostenuto l'introduzione nel codice dei criteri della teoria della causalità adeguata per i quali non si considerano causati dalla condotta gli effetti che si sono verificati in modo difforme dal corso normale delle cose (nella premessa che per il diritto non ogni condizione può essere assunta a causa ma soltanto quella « adeguata » cioè normalmente idonea a produrre la conseguenza). L'emendamento proposto dal senatore Bettiol era il seguente: « Non possono essere poste a carico dell'agente le conseguenze eccezionali della sua azione od omissione ».

Il Governo si dichiarò favorevole invece alla semplice soppressione, senza successive sostituzioni, del comma: con il che si sarebbe ripristinata sostanzialmente la situazione normativa del codice Rocco. Vicina alla posizione del Governo era quella della Presidenza della Commissione la quale, nella seduta del 13 dicembre 1972 (dopo aver premesso che la teoria della causalità adeguata è sorta storicamente nell'intento di risolvere, sul terreno della causalità materiale, un problema di colpa che non trovava soluzione in sede propria a causa dell'esistenza di numerose ipotesi di responsabilità oggettiva) aveva invitato i commissari a verificare se con le modifiche recate dalla riforma o proposte dalla Sottocommissione (in particolare l'inserimento nell'articolo 42 del codice penale della espressione « prevedibile » con la quale si è venuta ad escludere la responsabilità penale per fatti imprevedibili ancorchè legati da nesso causale con la condotta dell'agente) non esistessero già correttivi generali nel codice che svuotassero di significato attuale il ricorso alla teoria della causalità adeguata.

Il terzo orientamento, proprio del gruppo comunista, era inteso a soluzioni in certo

qual modo alternative a quelle che si andavano ricercando nell'ambito della disciplina della causalità. I comunisti dichiaravano infatti di essere disposti ad accettare qualsiasi soluzione per l'articolo 41 (anche, in definitiva, la semplice soppressione del terzo comma, secondo l'intendimento del Governo) a condizione che venisse accolta la introduzione in altra parte del codice del principio della esclusione della punibilità nei casi di minima lesività (o minimo significato antisociale) del fatto, quando cioè, pur essendo l'azione od omissione conforme al modello descritto dalla norma penale, manchi o sia trascurabile il danno penalmente inteso.

Il dibattito in Commissione sull'articolo 41 del codice è stato particolarmente ampio (si è discusso dell'argomento in almeno cinque diverse sedute) ed infine è stata accolta una formulazione del terzo comma, proposta dal relatore, che esclude l'esistenza del nesso causale tra condotta ed evento se concorrono concause eccezionali e imprevedibili. La disposizione, riconducibile nell'ambito della teoria della causalità adeguata, corrisponde ad indicazioni venute da taluni studiosi (vedasi per tutti Antolisei: « *Il rapporto di causalità nel diritto penale* » 1960, pag. 241).

La Commissione ha poi trasferito, per una esigenza tecnica di collocazione, la disposizione che era prevista al secondo comma dell'articolo 41 (attenuante per le concause di notevole rilevanza) in fine dell'articolo 62 del codice che tratta delle attenuanti comuni.

È giusto annotare che il Governo non ha accolto con molto favore la decisione della Commissione in ordine al terzo comma (divenuto poi secondo comma) dell'articolo 41. Nelle sedute dedicate al coordinamento il sottosegretario Pennacchini ha richiamato l'attenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Regolamento, su una certa incongruenza ravvisata nella disposizione approvata dalla Commissione per il fatto che essa non stabilisce espressamente che le concause eccezionali e imprevedibili — che escludono il nesso causale — abbiano rilievo preponderante nella produzione dell'even-

to (nel senso che il rapporto causale verrebbe escluso anche nella ipotesi di un intervento minimo delle concause); e conseguentemente su un certo contrasto della stessa disposizione con l'ultimo comma del nuovo articolo 62 del codice penale, ove si prevede, ai fini della attenuazione della responsabilità, la notevole rilevanza delle concause nel processo causale. La Commissione non ha condiviso le preoccupazioni del Governo e la questione da questi sollevata è stata dichiarata inammissibile.

Nei richiamati articoli 41 e 62 si operano invero due tipi di valutazioni differenti delle concause; quantitativa ai fini della attenuazione della responsabilità (si richiede la notevole rilevanza), cioè allorquando essa interviene in sede di quantificazione della pena; qualitativa (si richiede solo la eccezionalità delle concause) allorchè si tratti di escludere il collegamento causale tra condotta ed evento. La Commissione è apparsa piuttosto concorde nel ritenere che non fosse possibile ammettere una misurazione delle quantità causali in ordine all'esistenza del nesso di causalità, sia per la difficoltà di operarla nel particolare ambito, sia perchè anche la più piccola forza causale può essere talora determinante — in termini penali — nei riguardi del risultato.

Il relatore aveva proposto con apposito emendamento nell'ultima seduta dedicata al provvedimento, che la disposizione tanto discussa dell'articolo 41 fosse perfezionata, definendosi le concause — che escludono il rapporto di causalità — non « eccezionali e imprevedibili » (la imprevedibilità può riguardare solo quelle sopravvenute) bensì « eccezionali, anche rispetto alle possibilità di conoscenza e di previsione dell'agente »: la diversa indicazione, oltre ad essere più precisa (la conoscibilità avrebbe riguardato le concause preesistenti e simultanee), veniva incontro — facendo riferimento anche alle possibilità di conoscenza e di previsione del particolare soggetto — alla preoccupazione (espressa ripetutamente dal senatore De Carolis) che il rapporto causale possa risultare escluso nei confronti di agenti che operino programmando ciò che è comunemente imprevedi-

bile, o tendano comunque a realizzare piani aventi scarsissime probabilità di successo. La Commissione e la Presidenza della stessa, essendo già stato conferito il mandato al relatore, si sono mostrate contrarie a riprendere la discussione di proposte di coordinamento. Nel nuovo testo dell'articolo 41 è così rimasto anche un primo comma che potrebbe essere pleonastico rispetto al secondo.

Notevole rilievo, di per sè, ha poi la modificazione apportata dalla Commissione al terzo comma dell'articolo 42 (di cui si è già fatto cenno in precedenza): l'inserimento della espressione « prevedibile » rende più chiara la trasformazione della disposizione generale concernente la responsabilità obbiettiva ed accoglie non solo un oramai prevalente indirizzo giurisprudenziale ma anche una precisa indicazione venuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 31 maggio 1965. L'innovazione viene ad essere completata dalle modifiche alle singole previsioni dei casi di responsabilità obbiettiva, recate dalla riforma.

Occorre però aggiungere che la doppia modifica del terzo comma dell'articolo 41 e del terzo comma dell'articolo 42 (che si risolvono entrambi nella introduzione del limite generale della prevedibilità) è apparsa ad alcuni commissari (Bettiol, Martinazzoli) ripetitiva, per cui era stata suggerita — ma non proposta formalmente — la soppressione del terzo comma dell'articolo 42.

4. — Nell'articolo del codice che disciplina il tentativo (articolo 29 del testo approvato) la Commissione ha reintrodotta, su proposta del senatore Bettiol, la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, nota al codice Zanardelli e risalente al codice napoleonico (che usava l'espressione: « *un commencement d'execution* »), soppressa dal codice Rocco nell'intento di estendere la sfera delle attività punibili.

La distinzione aveva suscitato difficoltà pressochè insuperabili in dottrina, non essendo mai stato possibile fornire un criterio valido per discriminare gli atti esecutivi punibili da quelli esenti dall'apprezzamento penale; i criteri volta a volta proposti

(ricordiamo quello della univocità degli atti, criticato dal Carrara perchè portava a confondere la questione del carattere oggettivo dell'atto con quello della prova dell'intenzione dell'agente; quello dell'invasione della sfera del soggetto passivo, l'altro più recente dell'inizio dell'azione tipica) si erano rivelati incerti o insufficienti, tanto da dar ragione al famoso giurista tedesco Geyer, allorchè giudicava il problema insolubile e lo paragonava alla quadratura del circolo. Nonostante tali difficoltà la distinzione ha mantenuto un indubbio significato politico, di difesa dei diritti dell'individuo da ogni eccesso repressivo basato su semplici sospetti; al punto che parte della dottrina del tempo (da Vannini a De Marsico), corrispondendo ad una esigenza liberale, sostiene la permanenza della distinzione nel codice Rocco nonostante la sua chiara e intenzionale eliminazione (altri autori recentemente hanno sostenuto, nella stessa linea, che il requisito delle univocità richiesto dall'articolo 36 del codice in vigore, importa di regola la necessità di una attività esecutiva sia pure iniziale, ai fini della sussistenza del tentativo).

La formula adottata dalla Commissione è la stessa che fu raccomandata, su iniziativa del professor Giuliano Vassalli, dal Congresso di Bellagio del 1959, nella sessione del 25 aprile.

5. — Radicali sono le complessive innovazioni recate dalla riforma in tema di circostanze del reato (ricondotte sempre nell'ambito della responsabilità colpevole). Nella esposizione che segue sono indicate solo le modifiche introdotte dalla Commissione.

Si è dato anzitutto una veste formale più concisa ed efficace all'articolo 59 del codice, relativo alle circostanze non conosciute o erroneamente supposte (indicando anche espressamente l'ipotesi in cui l'agente per errore ritenga inesistenti circostanze attenuanti).

L'articolo 61 del codice che elenca le circostanze aggravanti comuni ha subito le seguenti modificazioni: a) al numero 5) del primo comma si è richiesto, nella ipotesi particolare di un delitto com-

messo durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto alla esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura, il nesso teleologico tra il delitto e la latitanza; b) al n. 6) del primo comma si è eliminata l'espressione: « alla persona offesa dal reato » nella considerazione che l'esistenza di reati plurioffensivi o di contenuto patrimoniale, nei quali non è sempre facilmente individuabile la persona offesa, può rendere poco agevole l'applicazione dell'aggravante; c) si è inserito un secondo comma, trasferendo in esso (per una esigenza tecnica di collocazione) la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 41 del codice previsto dall'articolo 22 dei due disegni di legge.

L'articolo 62 del codice che elenca le circostanze attenuanti comuni è stato modificato nei seguenti punti: al n. 4) del primo comma si è inserita la stessa modifica introdotta al n. 6) dell'articolo 61; al n. 6) si è apportata una lieve modifica formale (la parola: « istanza » è stata sostituita dall'altra: « grado »); al n. 7) l'inserimento della parola « effettivamente » tende a limitare la area del danno da risarcirsi a quello concretamente sofferto; si è inserito un secondo comma trasferendovi l'attenuante per le con migliore collocazione) la disposizione prevista dai due disegni di legge all'articolo 65 del codice, con una modifica che recepisce la proposta del secondo articolo del disegno di legge n. 181; si è inserito un terzo comma trasferendovi l'attenuante per le concause di notevole rilevanza che non poteva restare in un articolo (il 41) del codice dedicato alla disciplina del rapporto di causalità.

Importante è la lieve modifica al comma aggiunto dai disegni di legge all'articolo 62-bis del codice penale (articolo 34 del testo approvato), che amplia la sfera di azione della particolare superattenuante, rendendone, ad esempio, possibile l'applicazione nel caso in cui sia veramente minima la entità del fatto e tuttavia si tratti di recidivo (di soggetto cioè non dotato di minima capacità a delinquere). L'emendamento era stato suggerito all'altro ramo del Parlamento, prima che il disegno di legge di riforma

decadesse per la fine della precedente legislatura, dal deputato Giuliano Vassalli.

La Commissione ha aggiunto poi in fine dell'articolo 62-bis un terzo comma per eliminare ogni dubbio sulla possibilità di concorso tra loro delle attenuanti generiche, di quella della lieve entità del fatto o della minima capacità a delinquere e di ogni altra attenuante.

L'articolo 63 del codice è stato modificato per rendere più evidente, anche in relazione all'articolo 69 (al quale si è aggiunto un comma esplicativo), che la disposizione del terzo comma può applicarsi (dopo la riforma dell'articolo 69) solo nella ipotesi di concorso omogeneo di circostanze (quando concorrono più circostanze attenuanti ovvero più circostanze aggravanti).

Meramente formali sono le modifiche agli articoli 64, 65, 66 e 67 del codice (nell'articolo 67 si è mutato l'ordine delle due disposizioni contenute rispettivamente nei due commi, premettendo quella già prevista al secondo comma, che appariva più generale e logicamente anteriore all'altra).

6. — In tema di pluralità di reati commessi da una stessa persona i disegni di legge presentavano le fondamentali innovazioni suggerite nell'altra legislatura dal senatore Giovanni Leone. La Commissione ha completato la riforma allineando la pena del concorso formale eterogeneo a quella del reato continuato, e unificando, in definitiva, il trattamento penale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 81 del codice. La modifica sostanziale ha consentito anche una migliore elaborazione formale dell'articolo, la quale, tuttavia, in ossequio anche alla tradizione storica e dottrina, ha tenuto separate le due previsioni del concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) e del reato continuato.

Le modifiche introdotte dalla Commissione in tema di partecipazione criminosa concernono anzitutto l'articolo 113 del codice, riformulato nell'ultimo comma al fine di ribadire (ma la dottrina e la giurisprudenza erano già in tal senso, salvo qualche voce discorde) che l'aumento di pena per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto col-

poso può aversi sia nel caso che il determinato sia persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale (articolo 111) sia nel caso che esso sia invece persona soggetta al primo, ovvero, disgiuntamente, minore degli anni diciotto o infermo o deficiente psichico (numero terzo o quarto del primo comma dell'articolo 112).

Conseguentemente è stato modificato anche il terzo comma dell'articolo 114 del codice. Il secondo comma di quest'ultimo articolo è stato poi modificato per consentirsi l'applicazione della particolare attenuante del minimo contributo casuale anche se il numero delle persone che sono concorse nel reato sia di cinque o superiore a cinque.

Il mantenimento della disposizione contenuta nell'articolo 116 del codice penale, che raffigura una delle più drastiche ipotesi di responsabilità oggettiva del codice Rocco, ha trovato una forte opposizione in Commissione. Senza dubbio la norma contraddice a tutta l'ispirazione della riforma: l'orientamento prevalso trae tuttavia giustificazione dall'acuirsi della criminalità più grave rappresentata dall'associazione a delinquere.

La Commissione ha inserito peraltro il riferimento alla prevedibilità dell'evento non voluto (introdotto anche nell'articolo 42) che tempera notevolmente il rigore della disposizione.

L'articolo 117 del codice risulta modificato dall'articolo 49 dei disegni di legge, sia per la diversa indicazione dei soggetti in favore dei quali si prevedeva l'attenuante, sia per la obbligatorietà dell'attenuante medesima. Rimaneva essenzialmente immutata l'ipotesi di responsabilità oggettiva concretata dalla norma, la quale comporta una estensione della disciplina del concorso criminoso in deroga al principio per il quale tutti gli elementi costitutivi del reato, e quindi anche la qualità che determina il mutamento del titolo del reato, debbono essere conosciuti dall'agente.

La Commissione ha ritenuto di sopprimere la predetta figura di responsabilità obbiettiva, ed ha trasferito nell'articolo 117 anche l'ipotesi, disciplinata per la prima

volta in modo espresso dal codice, del concorso dell'estraneo in reato proprio (articolo 50 dei disegni di legge). In definitiva si è richiesto — in entrambi i casi — la conoscenza della qualità personale che determina rispettivamente l'incriminabilità per una azione od omissione altrimenti lecita ovvero il mutamento del titolo del reato.

Si sarebbe potuto, invero, addirittura eliminare l'articolo 117 e le due ipotesi avrebbero trovato soluzione positiva nell'ambito generale dell'articolo 110 che regola il concorso criminoso; non lo si è fatto a causa della particolare attenuante prevista (che ritorna ad essere facoltativa, come nel codice vigente, non giustificandosi più allorchè l'estraneo può avere la massima responsabilità nel delitto).

7. — La Commissione non ha introdotto modifiche nella parte della riforma relativa al soggetto attivo del reato (i disegni di legge già prevedevano una serie di notevoli innovazioni, dalla abolizione dell'articolo 90 del codice Rocco, alle riduzioni facoltative di pena per i reati commessi in stato di ubriachezza, alla possibilità dell'aumento di pena per la recidiva, alla eliminazione dei casi di abitudine presunta e della figura del delinquente per tendenza).

Sul terreno delle norme relative alle cause estintive del reato e della pena le innovazioni apportate alla Commissione sono invece numerose. Si è prevista, anzitutto, espressamente la rinunziabilità dell'amnistia, consacrata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (art. 151 del codice).

Le modifiche all'articolo 157 del codice concernono, nel primo comma, l'introduzione di un termine di prescrizione di trenta anni per i reati più gravi, sanzionati attualmente dall'ergastolo e pertanto non prescrittibili; di ventiquattro anni per i delitti per i quali è stabilita la reclusione non inferiore a trenta anni; di tre anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore ai cinque anni o la pena della multa.

Il secondo comma dell'articolo 157 (concernente il calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato), così come era formu-

lato nei due disegni di legge, è stato ritenuto inaccettabile dalla Commissione per la conseguenza (cui esso dava luogo in taluni casi) di una prescrizione più favorevole del reato aggravato o pluriaggravato rispetto a quello non circostanziato; la conseguenza era dovuta al fatto che per il reato non aggravato da circostanze speciali si faceva riferimento al massimo edittale della pena, mentre si prevedeva l'applicazione del meccanismo dell'articolo 69 del codice in presenza di aggravanti determinanti la pena in modo autonomo o una pena di specie diversa.

Altro aspetto contraddittorio era stato ravvisato nel riferimento, contenuto nel comma, ai fini della applicabilità dell'articolo 69 del codice, alle sole aggravanti speciali prima indicate, riferimento che lasciava scoperto l'effetto delle altre aggravanti speciali che potevano, in ipotesi, far scattare la prescrizione ad un livello superiore senza che, con il sistema proposto, potesse giovare l'equivalenza con eventuali circostanze attenuanti.

La nuova disposizione, accolta in sostituzione, elimina certamente le predette discrasie, anche se può apparire non del tutto soddisfacente.

Per ciò che concerne la decorrenza del termine della prescrizione (art. 158 del codice) si è ripristinato il valore dell'evento costitutivo del reato, sembrando eccessivo ammettere che un reato inizi a prescriversi prima di essere perfezionato. La soluzione proposta dai disegni di legge è stata invece espressamente mantenuta per il reato continuato, che viene ad essere considerato scindibile ai fini della prescrizione, come già per giurisprudenza costante, ai fini della amnistia.

Si è tornati al codice vigente anche per il reato condizionato, non sembrando anche qui ammissibile il criterio di una prescrizione che operi già prima che si realizzi la condizione di punibilità (il che avrebbe comportato, ad esempio, che la prescrizione del reato di induzione al matrimonio mediante inganno decorresse già prima della dichiarazione di nullità del matrimonio, prevista come condizione di punibilità dall'articolo

558 del codice penale). Infine si è ritenuto di lasciare la determinazione del *tempus commissi delicti* per l'amnistia e l'indulto alla dottrina e alla giurisprudenza, eliminando una disposizione apparsa mal collocata in una normativa tutta dedicata alla prescrizione.

L'abrogazione dell'articolo 159 del codice e la modifica dell'articolo 161 sono conseguenti alla abolizione della sospensione della prescrizione.

Le modifiche al secondo e al terzo comma dell'articolo 172 del codice (art. 78 del testo) dispongono un trattamento estintivo meno mite per la pena della reclusione e per quella della multa.

In tema di liberazione condizionale si è introdotta una norma meno favorevole per ciò che concerne il periodo minimo di esecuzione della pena previsto per l'ammissione alla liberazione condizionale (art. 176 del codice penale): l'inasprimento concerne coloro che secondo il codice vigente sarebbero stati puniti con l'ergastolo ma tocca, in definitiva, solo i condannati a pena intermedia tra gli anni trenta e gli anni quaranta (un condannato a quaranta anni, infatti, anche con il sistema previsto dai disegni di legge, non sarebbe ammesso alla liberazione condizionale prima di venti anni).

La modifica all'articolo 177 del codice penale rende facoltativa la revoca della liberazione condizionale nel caso di trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata. Nel nuovo testo dell'articolo 177 è contenuta altresì una lieve modifica di coordinamento (il riferimento all'articolo 229 del codice penale anziché al 230).

Non è stata dunque modificata dalla Commissione la nuova disciplina proposta dai disegni di legge per gli istituti della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale. L'ampio dibattito sulla introduzione del *probation*, non ha avuto, come si è detto, esito positivo: la riforma è stata rinviata realisticamente a tempi migliori e ad una apposita legge. La discussione è stata tuttavia di estremo interesse tecnico, confermando le difficoltà notevoli di strutturazione dell'istituto ma insieme (ed è questo l'elemento nuovo rispetto all'analogo dibat-

tito che si era avuto nella precedente legislatura) consentendo di intravedere modi di superamento delle stesse. Non è dubbio che l'evoluzione del diritto penale conduce verso un trattamento sempre più individualizzato particolarmente per i reati di minima gravità e sollecita la previsione di un ampio potere giudiziale di astensione dalla pronuncia della condanna, che sia esercitato fuori di quegli automatismi nella concessione dei benefici di esenzione dalla responsabilità che contraddicono profondamente allo spirito di qualsiasi moderno sistema penale e ai principi della Costituzione in materia di pena.

8. — L'ultima parte del provvedimento contiene le innovazioni nel settore delle misure di sicurezza. A quelle già significative proposte dal testo originario altre ne sono state aggiunte dalla Commissione.

La necessità di una effettiva correlazione tra l'applicazione di misure di sicurezza e l'accertamento della pericolosità assume un rilievo più generale per la eliminazione completa della presunzione legale di pericolosità (oltre che per i delinquenti abituali e per i minori come proposto nei due disegni di legge), anche per gli infermi totali di mente prosciolti (art. 92 del testo approvato). L'argomentazione, contenuta nella relazione del senatore Leone, secondo la quale la soppressione della pericolosità presunta avrebbe potuto tradursi in un pregiudizio per i predetti soggetti — rendendo il giudice timoroso che una assoluzione per vizio totale di mente significhi l'inopportuno rientro nella società dell'imputato, a troppo breve distanza di tempo dalla decisione — non è apparsa convincente ai commissari, poichè il giudice può sempre applicare la misura del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario sulla base di un effettivo accertamento della pericolosità. E il legislatore si è sufficientemente cautelato nello stabilire esso medesimo per gli infermi prosciolti, riconosciuti pericolosi dal giudice, periodi di durata minima del ricovero, graduati in rapporto alla gravità dei fatti commessi.

Sempre intesa a garantire l'effettiva correlazione tra applicazione di misure di sicurezza e pericolosità è la modifica del secondo

comma dell'articolo 208 del codice penale: si prevede che il nuovo termine fissato dal giudice per il riesame della pericolosità della persona soggetta a misura di sicurezza, non superi il periodo minimo di durata stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

La modifica al secondo comma dell'articolo 224 (si è eliminata la previsione della durata minima del ricovero nel riformatorio giudiziale del minore di anni 18, maggiore di anni 14) è sulla stessa linea e muove dalla considerazione che la pericolosità costituisca generalmente eccezione per tutti i minori, data la giovane età.

La modifica dell'articolo 225 rende possibile anche per i minori imputabili l'applicazione della misura di sicurezza prima della esecuzione della pena detentiva, allineando pressochè completamente la relativa disciplina a quella prevista per i semiimputabili dall'articolo 220. La completa vicarietà introdotta per i minori tra misura di sicurezza e pena (terzo comma dell'articolo 225) anticipa in un certo senso l'introduzione della sanzione unica per i minori, vigorosamente sostenuta in Commissione dal senatore Bettiol. La nuova formulazione dell'articolo 225 corrisponde al testo che era stato proposto, con apposito emendamento alla Camera dei deputati, da Giuliano Vassalli nella passata legislatura.

Il senatore Viviani ha proposto (durante l'esame dei disegni di legge da parte della Sottocommissione) l'abrogazione della disposizione contenuta nell'articolo 214 del codice vigente, per la quale, in caso di volontaria sottrazione a misura di sicurezza detentiva della persona che vi è sottoposta, il periodo minimo di durata della misura di sicurezza medesima ricomincia a decorrere dal giorno in cui ne riprende l'esecuzione.

Egli ha osservato che la disposizione viene a punire una sorta di reato di « evasione » (nella pratica si tratta sovente di ritardi, di trascurabile importanza, nel rientro degli internati dalle licenze) con una pena non prestabilita, la cui durata viene irrazionalmente ad essere determinata a secondo del periodo di misura detentiva già trascorso.

La Commissione ha tenuto presente il suggerimento del senatore Viviani ed ha modificato l'articolo 214, prevedendo la facoltà del giudice di disporre quanto era invece stabilito in modo automatico dalla norma. Tuttavia, poichè si fa obbligo al giudice, nel caso che l'infrazione si ripeta, di disporre che il periodo minimo di durata della misura di sicurezza ricominci a decorrere dal giorno in cui ne riprende l'esecuzione, rimane, nel predetto articolo 214, sostanzialmente una ipotesi di pericolosità presunta che, a parere del relatore, poteva ben essere eliminata.

Onorevoli senatori, al termine di questa relazione il sottoscritto ritiene, in tutta tranquillità, di poter chiedere all'Assemblea la approvazione finale del testo, discusso e votato in Commissione.

Non tutti i problemi, come suggeriti da una moderna politica criminale, sono stati risolti: ma va rilevato che la presente riforma parziale costituisce quanto di più accettabile poteva essere oggi inserito nella struttura generale della vigente legislazione penale per adeguarla ai principi costituzionali ed alle più pressanti esigenze della società.

Un doveroso e reverente omaggio va — a conclusione delle presenti note — a Giovanni Leone che, maestro di diritto, impresse durante la V legislatura un impulso decisivo all'opera di riforma del codice penale.

FOLLIERI, *relatore.*

DISEGNI DI LEGGE nn. 227 e 372**Art. 1.**

L'articolo 2 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Successione di leggi penali*). — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di legge successivamente dichiarata incostituzionale ed in quello di mancata ratifica di un decreto-legge o di ratifica dello stesso con emendamenti si applicano ai fatti commessi nel tempo del loro vigore le disposizioni della legge invalidata e quelle del decreto-legge non ratificato o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo.

Il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte durante tale tempo ».

Art. 2.

L'articolo 4 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*Cittadino italiano. Territorio dello Stato*). — Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Se vi è stata sentenza, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Identico.

Identico.

Nel caso di mancata conversione in legge di un decreto-legge o di conversione dello stesso con modificazioni si applicano ai fatti commessi nel tempo del suo vigore le disposizioni del decreto-legge non convertito in legge o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo.

Agli effetti della successione di leggi penali, il reato si considera commesso nel tempo in cui è avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione che lo costituisce ».

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera ».

Art. 3.

L'articolo 8 del codice penale è così modificato:

« Art. 8. - (*Reato politico*). — Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici ».

Art. 4.

Gli articoli 9, 10 e 11 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 9 - (*Delitto del cittadino all'estero*). — Il cittadino che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero ad istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 3.

L'articolo 8 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (*Reato politico*). — Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato anche in parte da motivi politici ».

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

« Art. 10. - (*Delitto dello straniero all'estero*). — Lo straniero che, fuori del caso indicato nell'articolo 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene ».

« Art. 11. - (*Rinnovamento del giudizio*). — Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

« Art. 10. - (*Delitto dello straniero all'estero*). — Lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Identico.

Identico.

Art. 5.

L'articolo 12 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - (*Riconoscimento delle sentenze penali straniere*). — Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:

- 1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Art. 5.

L'articolo 13 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - (*Estradizione*). — L'extradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'extradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;
- 2) che per l'una e l'altra legge non sia estinto il reato o la pena;
- 3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;

3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;

4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, essere fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4) ».

Art. 6.

L'articolo 13 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - (*Estradizione*). — Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, l'extradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, solo ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

Identico:

- 1) *identico*;
- 2) che per l'una o l'altra legge non siano estinti il reato o la pena;
- 3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge.
- 4) che il fatto sia punito dalla legge dello Stato estero con pena di specie non diversa da quelle indicate dall'articolo 17.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

L'extradizione è vietata:

1) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'extradizione del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

2) allorchè si tratti di reato politico o di reato a questo connesso;

3) quando risulti che sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero risulti che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 13 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Transito per estradizione*). — Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'extradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal Ministro di grazia e giustizia, previo accertamento che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

Art. 7.

L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 17. - (*Pene principali: specie*). — Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Salvo quanto disposto nell'articolo 78, quando nelle disposizioni del codice penale e delle leggi speciali, eccettuate quelle militari e di guerra, è comminata la pena dell'ergastolo, in luogo di questa si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni ».

Art. 8.

L'articolo 18 del codice penale è così modificato:

« Art. 18. - (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — Sotto la denominazione di *pene detentive o restrittive della libertà personale* la legge comprende la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende la multa e l'ammenda ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Soppresso.

(vedi articolo 82).

Art. 9.

L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico.

Art. 10.

L'articolo 19 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - (*Pene accessorie*). — Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Art. 9.

L'articolo 20 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - (*Pene principali ed accessorie*). — Le pene principali e quelle accessorie, che non conseguano di diritto, sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ».

Art. 10.

L'articolo 21 del codice penale è abrogato.

Art. 11.

L'articolo 22 del codice penale è abrogato.

Art. 12.

L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (*Reclusione*). — La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni ».

Art. 13.

L'articolo 24 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a lire due milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire ottocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 11.

Identico.

« Art. 20. - (*Pene principali ed accessorie*). — Le pene principali e quelle accessorie sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ».

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

« Art. 23. - (*Reclusione*). — La pena della reclusione si estende da quindici giorni a quaranta anni ».

Art. 15.

Identico.

Identico.

Identico.

La multa è aumentata sino al quintuplo oppure ridotta sino ad un terzo quando, rispettivamente, per le condizioni economiche del reo, la misura massima stabilita dalla legge è ritenuta inefficace o la misura minima eccessivamente gravosa ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Art. 14.

L'articolo 26 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - (*Ammenda*). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquemila nè superiore a lire quattrocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

Art. 15.

L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 28. - (*Interdizione dai pubblici uffici*). — L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) delle dignità accademiche, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 16.

L'articolo 25 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - (*Arresto*). — La pena dell'arresto si estende da tre giorni a tre anni ».

Art. 17.

Identico.

Identico.

L'ammenda è aumentata sino al quintuplo oppure ridotta sino ad un terzo quando, rispettivamente, per le condizioni economiche del reo, la misura massima stabilita dalla legge è ritenuta inefficace o la misura minima eccessivamente gravosa ».

Art. 18.

Identico.

« Art. 28. - (*Interdizione dai pubblici uffici*). — L'interdizione dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di voto e della eleggibilità;

2) di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

5) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

6) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere inflitta dal giudice per uno o più o tutti di questi con sentenza di condanna per un tempo non inferiore ai tre anni o con sentenza di condanna anche a pena minore per reati commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluni degli uffici indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere o con la violazione dei doveri ad essi inerenti.

Il giudice, quando infligge l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ne fissa la durata per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni ».

Art. 16.

L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 29. - (*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*). — La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

4) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio e servizio, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione per uno o più dei diritti, uffici, incarichi e capacità, previsti dal precedente comma, può essere inflitta dal giudice per un periodo da uno a cinque anni, con sentenza di condanna a pena detentiva superiore a tre anni.

Nel caso di dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, o di condanna alla reclusione per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti all'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico ufficio o servizio, il giudice può infliggere l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo da uno a dieci anni ».

Art. 19.

L'articolo 29 del codice penale è abrogato.

Art. 20.

L'articolo 30 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 30. - (*Interdizione da una professione o da un'arte*). — L'interdizione da una

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Art. 17.

L'articolo 31 del codice penale è abrogato.

Art. 18.

Gli articoli 32 e 34 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 32. - (*Interdizione legale*). — Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonchè dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dalla abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

Salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, l'interdizione di cui al precedente comma può essere inflitta dal giudice, per un periodo da un mese a cinque anni, nel caso di condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti all'esercizio di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere ».

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Gli articoli 32, 33 e 34 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 32. - (*Interdizione legale*). — Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonchè dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

« Art. 33. - (*Condanna per delitto colposo*). — Le disposizioni degli articoli 28 e 32 non si

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

« Art. 34. - (*Perdita della patria potestà o della potestà maritale ovvero sospensione dall'esercizio di esse*). — Il giudice, nella sentenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale, può infliggere la sospensione dall'esercizio di essi per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale ».

Art. 19.

L'articolo 35 del codice penale è abrogato.

Art. 20.

L'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 36. - (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — La sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore a trenta anni è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quel-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

applicano nel caso di condanna per delitto colposo ».

« Art. 34. - (*Perdita della patria potestà ovvero sospensione dall'esercizio di essa*). — Il giudice, nella sentenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, o dei poteri inerenti alla patria potestà, può infliggere la sospensione dall'esercizio di essi per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa.

La perdita della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione.

La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti ».

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

lo ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali indicati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice non disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ».

Art. 21.

L'articolo 38 del codice penale è abrogato.

Art. 22.

Gli articoli 41 e 42 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 41. - (*Concorso di cause*). — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

Identico.

Art. 25.

L'articolo 37 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 37. - (*Durata delle pene accessorie*). — Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata non inferiore a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso, essa può oltrepassare il limite massimo stabilito per ciascuna specie di pena accessoria ».

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Tuttavia la pena è diminuita fino a due terzi allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa ».

« Art. 42. - (*Responsabilità penale*). — Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

Art. 23.

L'articolo 51 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 51. - (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — L'esercizio di un

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Soppresso.

(Vedi articolo 33).

Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione dell'agente, esclude il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento se le cause medesime siano eccezionali e imprevedibili.

Identico.

Soppresso.

(Vedi articolo 27).

Identico.

Identico.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza prevedibile della sua azione od omissione.

Identico.

Art. 28.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dello stesso, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato ».

Art. 24.

L'articolo 56 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 56. - (*Delitto tentato*). — Chi, prevedendo e volendo come conseguenza del proprio comportamento la consumazione di un delitto, realizza atti che, nel momento della loro commissione, sono concretamente idonei e si manifestano inequivocamente diretti alla consumazione stessa, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 25.

L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — Salva la respon-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. Questa disposizione tuttavia non si applica quando l'esecuzione dell'ordine costituisce manifestamente reato ».

Art. 29.

Identico.

« Art. 56. - (*Delitto tentato*). — Chi al fine di commettere un delitto compie atti idonei di esecuzione del medesimo, risponde di delitto tentato se l'azione non si completa o l'evento non si verifica.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 30.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

sabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 26.

Gli articoli 59 e 60 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 59. - (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui; se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze attenuanti o cause di esclusione della pena, le medesime sono valutate a favore di lui.

Tuttavia, nell'ipotesi di erronea supposizione di cause dell'esclusione della pena, se l'errore è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ».

« Art. 60. - (*Errore sulla persona dell'offeso*). — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

Art. 27.

L'articolo 61 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Circostanze aggravanti comuni*). — Aggravano il reato, quando non ne

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 31.

Identico.

« Art. 59. - (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente sia che questi le ignori o per errore le ritenga inesistenti sia invece che per errore ne supponga l'esistenza. Tuttavia, se l'erronea supposizione di cause di esclusione della pena è determinata da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se questi ne conosce l'esistenza ».

Identico.

Art. 32.

Identico.

Identico:

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 3) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 4) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 5) l'aver il colpevole commesso un delitto doloso durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 6) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;
- 7) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 8) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 9) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 10) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;

5) l'aver il colpevole commesso un delitto doloso durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un ordine di carcerazione spedito per una precedente condanna; ovvero l'aver commesso un delitto doloso per sottrarsi alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, spedito per un precedente reato;

6) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

- 7) *identico*;
- 8) *identico*;
- 9) *identico*;

10) *identico*.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Art. 28.

L'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 62. - (*Circostanze attenuanti comuni*). — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- 2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- 3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;
- 4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;
- 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- 6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di prima istanza e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- 7) l'aver, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 33.

Identico.

Identico:

- 1) *identico;*
- 2) *identico;*
- 3) *identico;*
- 4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;
- 5) *identico;*
- 6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- 7) l'aver, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno effettivamente cagionato mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione.

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Art. 29.

All'articolo 62-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Nel caso previsto dal numero 2) del precedente comma, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, e in quello previsto dal successivo numero 4), se il danno patrimoniale o il pericolo di danno patrimoniale è di minima entità, la pena è diminuita fino alla metà.

Nei reati preterintenzionali e colposi la pena è diminuita sino ai due terzi quando cause preesistenti o simultanee, ignote al colpevole, ovvero cause sopravvenute da lui non previste, indipendenti dalla sua azione od omissione, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento ».

Art. 34.

L'articolo 62-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 62-*bis*. - (*Attenuanti generiche*). — Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza.

Quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà.

Le circostanze attenuanti previste dal presente articolo possono concorrere fra loro e con ogni altra circostanza attenuante ».

Art. 35.

L'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 63. - (*Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena*). — Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Art. 30.

L'articolo 64 del codice penale è così modificato:

« Art. 64. - (*Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante*). — Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta; e nei casi espressamente previsti gli anni quaranta ».

Art. 31.

L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — Quan-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Nei casi previsti dal precedente comma, quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel precedente comma, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel terzo comma di questo articolo si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla ».

Art. 36.

L'articolo 64 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta ovvero gli anni quaranta nei casi in cui ricorre quest'ultima misura di pena ».

Art. 37.

L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — Quan-

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

do ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo;

2) nel caso dell'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, le pene sono diminuite fino alla metà ».

Art. 32.

L'articolo 66 del codice penale è così modificato:

« Art. 66. - (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni quaranta nei casi espressamente previsti;

3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

4) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o della ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dieci milioni o due milioni se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

Art. 33.

L'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 67. - (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

do ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, è diminuita in misura non eccedente un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso ».

Soppresso.

(*Vedi articolo 33*).

Art. 38.

L'articolo 66 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico:

1) gli anni trenta — ovvero gli anni quaranta nei casi in cui ricorre quest'ultima misura di pena — se si tratta della reclusione;

2) *identico*;

3) *identico*.

Art. 39.

L'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 67. - (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — Se concorrono più circostanze attenuanti, e non si tratti di circostanza indicata nel terzo comma dell'articolo 63, la

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto ».

Art. 34.

L'articolo 69 del codice penale è così modificato:

« Art. 69. - (*Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti*). — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze ».

Art. 35.

L'articolo 72 del codice penale è abrogato.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto.

La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può in ogni caso essere inferiore a dieci anni di reclusione se per il delitto è stabilita la pena della reclusione non inferiore a trenta anni ».

Art. 40.

L'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico.

Identico.

Identico.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

Art. 41.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Art. 36.

L'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 73. - (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

Art. 37.

L'articolo 78 del codice penale è così modificato:

« Art. 78. - (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

- 1) trenta anni, per la reclusione;
- 2) quaranta anni quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 3) sei anni, per l'arresto;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 42.

Identico.

« Art. 73. - (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — Se più reati importano pene detentive della stessa specie, si applica una pena unica per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Identico.

Art. 43.

L'articolo 74 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 74. - (*Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa*). — Se più reati importano pene detentive di specie diversa, queste si applicano distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima ».

Art. 44.

L'articolo 78 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

4) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda; ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per l'ammenda, se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

Art. 38.

L'articolo 81 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 81. - (*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*). — Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, con un aumento fino alla metà della durata complessiva delle altre pene.

Chi, con una sola azione od omissione, commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 45.

L'articolo 79 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 79. - (*Limite dell'aumento delle pene accessorie*). — La durata dell'interdizione dai pubblici uffici e della interdizione da una professione o da un'arte non può superare, nel complesso, il limite di dieci anni ».

Art. 46.

Identico.

« Art. 81. - (*Concorso formale. Reato continuato*). — È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

(*Assorbito nel comma precedente*).

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Nel caso di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, commesse in tempi diversi o contestualmente, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'agente soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena deve essere inferiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 39.

Gli articoli 82 e 83 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 82. - (*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*). — Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 59.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, ma la pena è aumentata.

La pena è aumentata fino alla metà, se sono offese più di due persone.

Nei casi preveduti dai capoversi precedenti, si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

« Art. 83. - (*Evento diverso da quello voluto dall'agente*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 47.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applica la pena stabilita per il reato più grave; ma la pena è aumentata, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

Art. 40.

L'articolo 89 del codice penale è così modificato:

« Art. 89. - (*Vizio parziale di mente*). — Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 41.

L'articolo 90 del codice penale è abrogato.

Art. 42.

Gli articoli 92, 94 e 98 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 92. - (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, il giudice può diminuire la pena da un terzo fino alla metà.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ».

« Art. 94. - (*Ubriachezza abituale*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, non si applica la diminuzione di pena prevista nella prima parte dell'articolo 92.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 48.

L'articolo 89 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico.

Art. 49.

Identico.

Art. 50.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze ».

« Art. 98. - (*Minore degli anni diciotto*). — È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; la pena è tuttavia diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale ».

Art. 43.

L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 99. - (*Recidiva*). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, il giudice non può applicare pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna può importare soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà ».

Art. 51.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino ai due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può andare da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 44.

L'articolo 100 del codice penale è abrogato.

Art. 45.

L'articolo 108 del codice penale è abrogato.

Art. 46.

L'articolo 109 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 109. - (*Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità*). — La dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza quando sia accertata la pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato si estingue per effetto della riabilitazione ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino ai due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

Identico.

Art. 52.

Identico.

Art. 53.

Identico.

Art. 54.

Identico.

« Art. 109. - (*Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità*). — La dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza quando sia accertata la pericolosità sociale del colpevole.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Art. 47.

L'articolo 114 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - (*Circostanze attenuanti*). — Se l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena è altresì diminuita da un terzo alla metà per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112 ».

Art. 48.

L'articolo 116 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 116. - (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 55.

L'articolo 113 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 113. - (*Cooperazione nel delitto colposo*). — Nel delitto colposo quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nella condotta colposa, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111, ovvero nei numeri 3) o 4) del primo comma dell'articolo 112 ».

Art. 56.

Identico.

Identico.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati ai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112.

La pena è altresì diminuita da un terzo alla metà per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3) o 4) del primo comma dell'articolo 112 ».

Art. 57.

Identico.

« Art. 116. - (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza prevedibile della sua azione od omissione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi ».

Art. 49.

L'articolo 117 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 117. - (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno se questo è più grave, la pena è diminuita per i concorrenti che non conoscono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

Art. 50.

Dopo l'articolo 117 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 117-bis. - (*Concorso di estranei in un reato proprio*). — Fuori del caso regolato nel precedente articolo, quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Art. 58.

Identico.

« Art. 117. - (*Concorso di estranei in un reato proprio. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — Quando per l'esistenza del reato è richiesta una particolare condizione del colpevole o una sua qualità personale, coloro che, senza trovarsi in tale condizione o senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della condizione o della qualità personale predette. Tuttavia nei loro confronti il giudice può diminuire la pena.

Se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, il mutamento del titolo si estende a coloro che hanno avuto conoscenza delle condizioni, delle qualità o dei rapporti predetti. Tuttavia in tal caso, se la pena è più grave, il giudice può diminuirla rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

Soppresso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Art. 51.

L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 118 - (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — Le circostanze oggettive, che aggravano la pena, sono valutate solamente a carico di quelli fra i concorrenti nel reato che le conoscevano.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono valutate a favore di tutti i concorrenti, anche se essi non le conoscevano.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno dei concorrenti, stanno a carico degli altri, se da essi conosciute.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce ».

Art. 52.

L'articolo 136 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 136. - (*Conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammen-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 59.

Identico.

« Art. 118. - (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — Salvo che si tratti di circostanze soggettive inerenti alla persona del colpevole le circostanze aggravanti sono valutate a carico di tutti i concorrenti che le conoscevano.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono sempre valutate a favore di tutti i concorrenti.

Soppresso.

Identico.

Art. 60.

L'articolo 134 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 134. - (*Computo delle pene*). — Le pene detentive si applicano a giorni, a mesi e ad anni, senza tener conto delle frazioni di giorno.

Nell'applicazione di pene pecuniarie non si tiene conto delle frazioni di lire ».

Art. 61.

L'articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 135. - (*Ragguaglio tra pene diverse*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando ventimila lire, o frazione di ventimila lire, per un giorno di pena detentiva ».

Art. 62.

Identico.

« Art. 136. - (*Conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammen-

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

da, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre due anni e nell'arresto per non oltre sei mesi. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della provincia o del comune: due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

da, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre diciotto mesi e nell'arresto per non oltre quattro mesi. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito nell'articolo 23.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della regione, della provincia o del comune: un giorno di lavoro è ragguagliato ad un giorno di pena detentiva.

Identico.

Art. 63.

Gli articoli 137, 139 e 140 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 137. - (*Carcerazione preventiva*). — La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto ».

« Art. 139. - (*Computo delle pene accessorie*). — Nel computo delle pene accessorie non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva nè del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza ».

« Art. 140. - (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione, o di un'arte, o della patria potestà, quan-

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Art. 53.

Gli articoli 142, 143, 146 e 147 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 142. - (*Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori*). — I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla formazione della loro personalità ed all'inserimento nella società.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti ».

« Art. 143. - (*Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari*). — In ogni stabilimento penitenziario ordinario o speciale si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, dei dati della personalità di ciascuno per evitare reciproche influenze nocive alla efficacia rieducativa del trattamento ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

do, avuto riguardo alle specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta l'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà.

Il tempo della sospensione provvisoria è computato nella durata della pena accessoria ».

Art. 64.

Gli articoli 142 e 143 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 142. - (*Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori*). — I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, con il lavoro o lo studio, una educazione diretta soprattutto alla formazione della loro personalità intellettuale e morale ed all'inserimento nella società.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 65.

Gli articoli 145, 146 e 147 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 145. - (*Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato*). — Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

« Art. 146. - (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi ».

« Art. 147. - (Rinvio facoltativo della esecuzione della pena). — L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1) l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro ».

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Nel caso indicato nel numero 3) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre ».

Art. 54.

L'articolo 148 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 148. - (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

Art. 55.

L'articolo 151 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 151. - (*Amnistia*). — L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, nè ai delinquenti abituali o professionali, salvo che il decreto disponga diversamente ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Identico.

Art. 66.

Identico.

Art. 67.

L'articolo 151 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 151. - (*Amnistia*). — L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della stessa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Nel caso di concorso di più reati, si applica ai singoli reati per i quali è concessa; salvo che il decreto disponga diversamente non si applica ai delinquenti abituali o professionali.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. Essa è sempre rinunciabile ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Art. 56.

Gli articoli 157, 158 e 160 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 157. - (*Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore ai dieci anni o per la pena della multa;

5) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in un anno, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tenere conto dell'aumento o diminuzione di pena stabiliti per le circostanze aggravanti od attenuanti comuni.

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti che determinino una pena di specie diversa o una misura di essa in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato con circostanze attenuanti, si applica l'articolo 69 del codice penale.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 68.

Gli articoli 157 e 158 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 157. - (*Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1) in trenta anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a quaranta anni;

2) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;

6) in tre anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore ai cinque anni o la pena della multa;

7) *identico*;

8) *identico*.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tenere conto dell'aumento per le circostanze aggravanti e considerata la diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Soppresso.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ».

« Art. 158. - (*Determinazione del tempo del commesso reato*). — Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione del reato e dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto il reato si considera commesso nel tempo in cui l'azione od omissione è cessata; e si tratta di reato permanente, nel tempo in cui è cessata la permanenza ».

« Art. 160. - (*Interruzione del corso della prescrizione*). — Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi all'Autorità giudiziaria, la sentenza di rinvio a giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

Il corso della prescrizione è interrotto altresì nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

« Art. 158. - (*Decorrenza del termine della prescrizione*). — Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Nella continuazione di reati il termine decorre per ogni reato dal giorno in cui è commesso.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato ».

Art. 69.

L'articolo 159 del codice penale è abrogato.

Art. 70.

L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico.

Identico.

Identico.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà ».

Art. 57.

L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 162. - (*Oblazione nelle contravvenzioni*). — Salvo che la legge disponga diversamente, nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Art. 58.

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, pri-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà ».

Art. 71.

L'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 161. - (*Effetti della interruzione della prescrizione*). — La interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri ».

Art. 72.

Identico.

Art. 73.

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

verebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

Art. 59.

L'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 164. - (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 74.

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

Art. 60.

L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 166. - (*Effetti della sospensione*). — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; ma non agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

Art. 61.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 168. - (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione dell'ultimo comma del-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 75.

Identico.

Art. 76.

L'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 167. - (*Estinzione del reato*). — Se nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo la esecuzione della pena e cessano l'esecuzione delle pene accessorie e ogni altro effetto penale ».

Art. 77.

Identico.

Identico:

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

l'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi previsti;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

Art. 62.

Gli articoli 169, 172 e 173 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 169. - (*Perdono giudiziale*). — Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, può applicare il perdono giudiziale, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando il giudice ritiene di poter applicare congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà per-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) *identico*.

Identico.

Art. 78.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

sonale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo nel giudizio a chi abbia compiuto gli anni diciotto, quando il giudice ritiene di poter applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1) del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ».

« Art. 172. - (*Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo*). — La pena della reclusione superiore a trenta anni si estingue in trenta anni.

La pena della reclusione non superiore a trenta anni, si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a venti anni e non inferiore a cinque.

La pena della multa si estingue nel termine di tre anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il termine necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

La pena della reclusione non superiore a trenta anni si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a venti anni e non inferiore a otto.

La pena della multa si estingue nel termine di cinque anni.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza ».

« Art. 173. — (*Estinzione delle pene dell'arresto e della ammenda per decorso del tempo*). — La pena dell'arresto si estingue in tre anni, quella dell'ammenda in due anni.

Se congiuntamente alla pena dell'arresto è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni dell'articolo precedente ».

Art. 63.

L'articolo 175 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 175. - (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*). — Se è inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni e sei mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 79.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto;

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altro reato oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente, ovvero, dopo un prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

Art. 64.

L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 176. - (*Liberazione condizionale*). — Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere am-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 80.

Identico.

« Art. 176. - (*Liberazione condizionale*). — Il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

messo alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

Art. 65.

L'articolo 179 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 179. - (*Condizioni per la riabilitazione*). — La riabilitazione è concessuta quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene prin-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Art. 81.

L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 177. - (*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*). — Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La revoca può essere altresì disposta qualora siano trasgrediti gli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 229, primo comma, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo ».

Art. 82.

Identico.

Identico:

1) *identico.*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

cipali per i delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquente abituale o professionale; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventuno. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, tali da far ritenere la sua piena attitudine alla vita sociale;

3) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4) che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quella della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

Art. 66.

L'articolo 184 del codice penale è abrogato.

Art. 67.

L'articolo 188 del codice penale è abrogato.

Art. 68.

L'articolo 189 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 189. - (*Ipoteca legale; sequestro*). — Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Identico;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;

3) *identico;*

4) *identico.*

Art. 83.

Identico.

Art. 84.

Identico.

Art. 85.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

- 2) delle spese del procedimento;
- 3) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti della persona offesa, durante l'infermità;
- 4) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;
- 5) delle spese anticipate dal difensore o delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscriverne ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili od immobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo sono privilegiati a norma delle leggi civili ».

Art. 69.

L'articolo 191 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 191. - (*Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro*). — Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende sono pagate nell'ordine seguente:

- 1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
- 2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al dan-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 86.

Identico.

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

neggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato ».

Art. 70.

L'articolo 204 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 204. - (*Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*). — Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222;

2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222 ovvero cinque anni in ogni altro caso ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 87.

Identico.

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Art. 71.

L'articolo 207 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 207. - (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — La misura di sicurezza è revocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose; la revoca o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ».

Art. 72.

Gli articoli 210, 211, 217 e 219 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 210. - (*Effetti della estinzione del reato o della pena*). — L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 88.

Identico.

Art. 89.

L'articolo 208 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 208. - (*Riesame della pericolosità*). — Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa, per un esame ulteriore, un nuovo termine non superiore al periodo minimo di durata stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

In ogni tempo, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può procedere a nuovi accertamenti ».

Art. 90.

Gli articoli 210, 211, 214, 217 e 219 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Non di meno alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena della reclusione non inferiore a trenta anni, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, quando sia accertato che permane la sua pericolosità sociale ».

« Art. 211. — (*Esecuzione delle misure di sicurezza*). — Salvo quanto disposto dall'articolo 220, le misure di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime.

Le predette misure di sicurezza possono essere eseguite solo dopo aver accertato la permanenza della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

« Art. 211. - (*Esecuzione delle misure di sicurezza*). — Salvo quanto disposto dagli articoli 220 e 225, le misure di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

Identico.

Identico.

Identico.

« Art. 214. - (*Inosservanza delle misure di sicurezza detentive*). — Nel caso in cui la persona sottoposta a misure di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa, il giudice, valutate le circostanze, può disporre che il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui è data nuovamente esecuzione alla stessa misura di sicurezza. Qualora la sottrazione volontaria alla misura di sicurezza si ripeta, il giudice dispone senz'altro che il periodo predetto ricominci a decorrere dal

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

« Art. 217. — (*Durata minima*). — L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali la durata minima è di due anni ed è di tre anni per i delinquenti professionali ».

« Art. 219. - (*Assegnazione ad una casa di cura e di custodia*). — Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

In tutti i casi preveduti nei commi precedenti si applica la disposizione dell'articolo 204 ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

giorno in cui viene data nuova esecuzione alla misura di sicurezza.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso di persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia ».

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Art. 73.

Gli articoli 220 e 221 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 220. - (*Esecuzione dell'ordine di ricovero e sostituzione della pena*). — L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208, è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di esecuzione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia ».

« Art. 221. - (*Ubriachi abituali*). — Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 91.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di esecuzione della pena.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372)

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata, previo accertamento della loro pericolosità sociale.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi ».

Art. 74.

L'articolo 222 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 222. - (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario). — Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a venti anni, e di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei di-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Art. 92.

Identico.

Identico.

La durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a venti anni, e di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

ciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso ».

Art. 75.

L'articolo 224 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 224. - (*Minore non imputabile*). — Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore, che nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, non si fa luogo a giudizio di pericolosità e la durata del ricovero non può essere inferiore a tre anni ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 93.

Gli articoli 224 e 225 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Identico.

La disposizione precedente si applica anche al minore, che nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero nel riformatorio giudiziario ».

« Art. 225. - (*Minore imputabile*). — Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario anche prima che abbia inizio l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dal riformatorio, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo di durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione della esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente du-

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Art. 76.

L'articolo 227 del codice penale è abrogato.

Art. 77.

L'articolo 229 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - (*Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata*). — Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

- 1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno;
- 2) nel caso in cui il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
- 3) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

rata ricoverato in un riformatorio giudiziario o sia sottoposto a libertà vigilata. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208 è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nel riformatorio giudiziario in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta è considerato ad ogni effetto come periodo di esecuzione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero in un riformatorio giudiziario ».

Art. 94.

Identico.

Art. 95.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

L'articolo 230 del codice penale è abrogato.

Art. 78.

Gli articoli 576 e 577 del codice penale sono sostituiti dal seguente:

« Art. 576. - (*Circostanze aggravanti*). — Si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 3) dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

2) in connessione con taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, numeri 1) e 2), 628, 629 e 630.

Si applica la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni se il fatto preveduto nell'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente;
2) col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di talune circostanze indicate nei numeri 1) e 3) dell'articolo 61;

5) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura durante la latitanza;

6) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

7) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti negli articoli 519, primo comma e numeri 3), 4), 520 e 521.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 96.

Identico.

Art. 97.

L'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 576. - (*Circostanze aggravanti*). — Si applica la pena della reclusione da ventisette a quaranta anni se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) *identico*;

2) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti nei numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 519 e negli articoli 628, 629 e 630.

Identico:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) col concorso di talune circostanze indicate nei numeri 1) e 3) del primo comma dell'articolo 61;

5) per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

6) dal latitante, per sottrarsi all'arresto o alla cattura durante la latitanza;

7) *identico*;

8) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti nel primo comma e nei numeri 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 519, e negli articoli 520 e 521.

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

Si applica la pena della reclusione da 21 a 27 anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorre l'espressione « manicomio giudiziario » la medesima è sostituita da quella « ospedale psichiatrico giudiziario ».

Art. 80.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorra, l'espressione « delinquente per tendenza » è soppressa.

Art. 81.

La pena dell'ergastolo inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è commutata nella pena della reclusione a trentacinque anni.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Art. 98.

L'articolo 577 del codice penale è abrogato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 99.

Identico.

Art. 100.

Identico.

Art. 101.

Identico.

Art. 102.

Quando nella parte speciale del codice penale o in altre leggi è stabilita la pena della reclusione con l'indicazione soltanto del minimo, il massimo deve intendersi di anni ventiquattro.

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 576 del codice penale, in luogo della pena dell'ergastolo prevista dal codice pe-

(Segue: *Testo dei disegni di legge nn. 227 e 372*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

nale o da leggi speciali, deve intendersi prevista la pena della reclusione da ventisette a quaranta anni.

Art. 103.

La pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è commutata nella pena della interdizione dai pubblici uffici per la durata di dieci anni.

Art. 104.

Quando le norme della parte speciale del codice penale o altre leggi prevedono la interdizione dai pubblici uffici, si applicano le disposizioni dell'articolo 28 del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE (n. 9)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE NENCIONI ED ALTRI

Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati, commessi col mezzo della stampa, è abrogato.

Art. 2.

Nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente articolo 11-bis:

« (Reati commessi col mezzo della stampa periodica).

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso nel reato, commesso dall'autore dello scritto incriminato, a norma dell'articolo 110 e seguenti del Codice penale, il direttore o vice direttore responsabile il quale non osservi gli obblighi di vigilanza e di controllo, ai quali egli è tenuto per la sua funzione ai fini di impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, se uno o più reati vengono commessi, con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire 500.000.

Se la inosservanza è dovuta a colpa è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 100.000 ».

DISEGNO DI LEGGE (n. 181)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ENDRICH

Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato

Art. 1.

Il n. 4 dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 4) l'averne, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimo-

nio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità ».

Art. 2.

All'articolo 65 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di cui all'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, e nel caso di cui all'articolo 62, n. 4, se il danno patrimoniale, o il pericolo di danno patrimoniale, è di minima entità, le pene sono diminuite da un terzo alla metà ».